FIRMA DEL RLST SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Nota di E.N.Bi.Form. – rev. 1/2026, sostituisce la rev. 0/2023

Il Piano operativo di sicurezza (POS) è redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice per il singolo cantiere temporaneo o mobile (artt. 89, comma 1, lettera h), e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi dell'Allegato XV) e cambia quindi da cantiere a cantiere.

È diffusa l'opinione che al POS si applichino le regole del Documento di valutazione dei rischi, compresa la data certa che l'art. 28, comma 2, consente di provare anche con le sottoscrizioni del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente e del RLS o RLST. Per il POS la legge prevede invece che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice metta a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, comma 4) e che, prima di accettare il PSC e le sue modifiche significative, consulti il rappresentante e gli fornisca i chiarimenti richiesti (art. 102). Non è prevista una firma generalizzata del RLST sul POS come condizione di validità.

La violazione dell'art. 100, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 159, comma 2, lettera d): da 500 a 1.800 euro nel testo della norma, da 711,92 a 2.562,91 euro nell'importo applicabile nel 2026 per effetto delle rivalutazioni previste dall'art. 306, comma 4-bis, e della maggiorazione disposta dalla L. 145/2018. L'importo va ricontrollato a ogni rivalutazione.

Per questo alcune imprese esecutrici, spesso su sollecitazione del coordinatore per l'esecuzione (CSE), chiedono al RLST di firmare il POS come prova della data e della messa a disposizione. Per rendere più semplice e tracciabile l'adempimento, tutti i RLST di E.N.Bi.Form. hanno un indirizzo PEC personale: con la trasmissione telematica l'impresa può trasmettere PSC e POS dalla propria PEC alla PEC del RLST, in copia a rlstenbiform@pec.it (con l'esame in azienda invia con le stesse modalità la richiesta di consultazione con l'elenco dei documenti), secondo la «Procedura telematica di consultazione del RLST tramite PEC» (modello RLST-14), indicando il cantiere, la revisione dei documenti, la data di inizio dei lavori e il termine per le osservazioni.

Che cosa documenta ciascun elemento

Elemento	Che cosa documenta	Che cosa non documenta
Lettera di attribuzione o di assegnazione del RLST	Il mandato del RLST presso l'impresa e la sua durata	La consegna o l'esame dei documenti
Ricevuta di accettazione della PEC	La spedizione del messaggio e il suo momento	L'arrivo al destinatario
Ricevuta di avvenuta consegna, con il messaggio e l'esatta revisione degli allegati	La messa a disposizione del POS e del PSC al RLST e il relativo momento (D.P.R. 68/2005, art. 6)	La lettura o l'esame tecnico del piano

Elemento	Che cosa documenta	Che cosa non documenta
Risposta del RLST dalla sua PEC	L'esame svolto, con la data, e le osservazioni o la comunicazione di non averne	L'approvazione del piano: il RLST non lo approva

La presunzione di conoscenza dell'art. 1335 del codice civile riguarda il momento in cui una comunicazione si considera conosciuta, non l'esame tecnico del documento; anche il D.P.R. 68/2005 distingue la consegna nella casella del destinatario dalla sua lettura. Nessuna di queste evidenze, da sola, dimostra l'adempimento di ogni obbligo di consultazione, e questa nota non può garantire che due documenti bastino in ogni controllo: nelle verifiche in cantiere conviene esibire la lettera del RLST, la PEC con la ricevuta di avvenuta consegna e gli allegati e, se è arrivata, la risposta del RLST.

Se l'impresa vuole comunque la firma del RLST sulla copia cartacea, può chiederne l'accesso in azienda o in cantiere con la procedura telematica «Richiesta accesso aziendale RLST» (www.enbiform.it/richiesta-accesso-aziendale-rlst/). La firma attesta la presa visione con la data effettiva, non l'approvazione del piano, e non può essere retrodatata.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 28, 89, 96, 100, 102, 159 e 306 e Allegato XV; D.P.R. 68/2005, art. 6; Regolamento operativo del Servizio RLST rev. 1/2026, artt. 6 e 6-bis.

Piazza del Popolo, 18 - 00187 Roma | c.f. 97851920583

info@enbiform.it | enbiform@pec.it | www.enbiform.it